

N. R.G. 2015/[REDACTED]



TRIBUNALE DI LIVORNO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2015 promossa da:

[REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED]

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

Il Giudice dott. Luigi Nannipieri,

a scioglimento della riserva

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

ORDINANZA

RILEVATO:

- che la sola qualità di istituto di credito di una delle parti di una fideiussione (ovvero, analogamente, di un contratto autonomo di garanzia) non è elemento sufficiente a far qualificare tale contratto come “bancario” nel senso dell’art. 5 comma 1-bis d.lgs n. 28/2010;

- che, in ogni caso, la mediazione, ex art. 5, comma quarto D. Lgs. 28/2010 non si applica “*nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione*”;

- che l’eccezione relativa al difetto di procura è infondata;

che “*l’art. 2719 cod. civ., che esige l’espreso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si*



ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (vedi Cass. civ., Sez. VI - 3, 04/02/2014, n. 2374) ;

- che “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (vedi tra le altre Cass. 18/04/2007 n. 9245, Rv. 597879, Cass. Ordinanza n. 21867 del 24/09/2013, Rv. 627688);

- che anche l'eccezione di liberazione ex 1956 c.c. non appare fondata, in relazione alla qualifica di amministratori dei ricorrenti della società garantita;

- che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso anche ex art. 50-D. Lgs. 385/1993 e nell'opposizione non vi è contestazione in merito alla sussistenza ed ammontare dell'obbligazione garantita;

- che devono concedersi i termini ex 183 c.p.c.

P.Q.M.

concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

su richiesta delle parti, concede alle stesse i seguenti termini perentori:

- 1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Fissa per il 17 marzo 2016 ore 11,00, l'udienza per la discussione delle richieste istruttorie



Si comunichi.

Livorno, 26 novembre 2015

IL GIUDICE
dott. Luigi Nannipieri

IL CASO.it

